

## **TI\_GERICHTE 17.2002.45 vom 20. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2002.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.45)

FR: TI\_GERICHTE 17.2002.45 du 20 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 17.2002.45 del 20 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è arbitraria perché nel descrivere la fattispecie il Pretore ha attribuito a \_\_\_\_\_ una versione dei fatti diversa da quella esposta nella querela. Egli sottolinea che al momento di denunciare la polizia questi non aveva preteso di avere avvertito dolori all'orecchio dopo essere stato – a suo dire – colpito e malmenato all'esterno del bar, ma si era limitato a lamentare dolori per le percosse a lui inferte dall'aiutante \_\_\_\_\_ in seguito al primo inseguimento. La censura è destinata all'insuccesso. È vero che nella querela \_\_\_\_\_ non ha menzionato dolori all'orecchio per il fatto di essere stato ripetutamente colpito al capo, già dolorante per i manrovesci ricevuti, dall'accusato (act. 1, punto 6), affermando ciò solo in occasione dell'interrogatorio del 1° dicembre 2000 (act. 4, pag. 3). Il Pretore tuttavia non ha mancato di vagliare la questione. Accertato che vi era stato effettivamente contatto fisico tra i due e che, come risultava dal certificato medico, già il giorno dei fatti \_\_\_\_\_ risultava soffrire di una sospetta perforazione del timpano destro (oltre che di contusioni ed escoriazioni multiple), egli ha escluso che il danno all'orecchio si riconducesse al primo scontro di \_\_\_\_\_ con l'aiutante di polizia \_\_\_\_\_. A mente sua, se la lesione si fosse prodotta durante quella colluttazione, con ogni verosimiglianza la vittima non sarebbe stata più in grado di correre ancora per centinaia di metri, di cui parte in salita, con \_\_\_\_\_ alle calcagna. Sempre secondo il Pretore, non è plausibile nemmeno che il forte dolore all'orecchio lamentato dalla vittima si ricollegli al secondo intervento dello stesso \_\_\_\_\_, dopo che questi aveva raggiunto il querelante. Quest'ultimo non ha mai preteso in effetti di avere provato dolore all'orecchio in quel momento e, se ciò fosse, egli non sarebbe certo tornato al posto di gendarmeria per ingiuriare gli agenti. Che la fattispecie si sia svolta in altro modo, ha continuato il Pretore, si deduce anche dalla descrizione puntuale fatta il 25 aprile 2001 dal querelante nel verbale di confronto (act. 16), ove ha riferito che quando si è trovato a contatto con il querelato egli si è protetto il capo con le mani. Anche il certificato medico del dott. \_\_\_\_\_, ha concluso il primo giudice, parla di trauma comprensivo del condotto uditivo, ciò che consente di ritenere come lo schiaffo ricevuto sulla mano che proteggeva l'orecchio abbia provocato una compressione del condotto uditivo, causando la lesione del timpano. Ora, il ricorrente non si confronta con tali considerazioni, né tanto meno spiega perché il Pretore sia trascorso in arbitrio escludendo che la lesione all'orecchio (non contestata) sia da mettere in relazione con i due energici interventi dell'aiutante \_\_\_\_\_ e che la lesione sia dovuta alle percosse subite da \_\_\_\_\_ durante il successivo contatto fisico con lui. Su questo punto il ricorso si dimostra finanche

irricevibile per carenza di motivazione.

### **E. 3**

Il ricorrente assevera che la sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria e pertanto arbitraria poiché, dopo avere accertato due contatti fisici con agenti di polizia (lett. C), ha rilevato che i contatti erano tre, ossia due con l'aiutante \_\_\_\_\_ e uno con l'accusato. Egli non trae però alcuna conclusione dall'argomento, limitandosi a sottolineare una flagrante contraddizione su un punto rilevante per il giudizio, cioè sul numero delle occasioni in cui la vittima può avere riportato la lesione del timpano. Egli non illustra tuttavia per quali ragioni il Pretore avrebbe arbitrariamente accertato i fatti o valutato arbitrariamente le prove ritenendo, per finire, che \_\_\_\_\_ sia stato coinvolto in tre distinti episodi: due scontri con l'aiutante \_\_\_\_\_ (lett. B) e uno con l'accusato. Il solo richiamo all'infelice passaggio figurante nella sentenza impugnata (lett. C), comunque chiarito più avanti, non è sufficiente per dimostrare arbitrio nel risultato. Ancora una volta il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

### **E. 4**

pag. 3), rispetto all'ipotesi – sorretta soltanto da dubbi astratti – che il danno al timpano si sia potuto verificare durante le concitate fasi precedenti l'ultimo contatto con lui. Né si deve trascurare che la vittima non ha mai preteso di avere avvertito dolore all'orecchio in seguito agli schiaffi ricevuti dall'aiutante \_\_\_\_\_. Anzi, fino al contatto con il ricorrente egli ha mantenuto comportamenti che non denotano sicuramente quelli di una persona affetta da scompensi fisici. Per di più, il dott. \_\_\_\_\_ ha ritenuto la lesione compatibile con la dinamica descritta dal paziente (sentenza, pag. 20). Credendo alla vittima quando essa ha affermato, sebbene in sede istruttoria, di avere sentito il dolore solo dopo essere stata schiaffeggiata dal ricorrente mentre si proteggeva l'orecchio con la mano, e ritenendo che la compressione del condotto uditivo si sia prodotta in quella circostanza, il Pretore non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Nemmeno si può seriamente sostenere (ricorso, pag. 12 lett. c) che il giudizio di colpevolezza violi il precetto in dubio pro reo. Il Pretore non ha infatti condannato il ricorrente perché non avrebbe fornito la prova della propria innocenza né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse rilevanti e insopprimibili dubbi. Anche sotto questo aspetto il ricorso risulta perciò privo di consistenza.

### **E. 5**

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a \_\_\_\_\_, il quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 700.– b) spese \_\_\_\_\_ fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – studio legale avv. \_\_\_\_\_; – Ministero pubblico, in sede; – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Comandante della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.